

**Procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di riqualificazione delle gallerie sotto-gradonate dello Stadio dei Marmi, situato nel Parco del Foro Italico di Roma.
R.A.186/23/PA - CIG: A00D987330 - CUP: J84J22000930001.**

REVOCA IN AUTOTUTELA PROCEDURA DI GARA

Premesso che:

- la città di Roma, dal 7 al 12 giugno 2024, ospiterà i “Campionati Europei di Atletica leggera – Roma 2024” presso lo Stadio Olimpico, sede ufficiale delle competizioni, e lo Stadio dei Marmi, Main Warm-up Area;
- in esecuzione della decisione a contrarre n.139 del 5 ottobre 2023, con bando di gara pubblicato, in data 13 ottobre 2023, in GUUE al n. 2023/S 198-619346 e in GURI – V° Serie Speciale-Contratti Pubblici n.119, nonché sul profilo del committente www.sportesalute.eu, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, Sport e salute indicava una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle gallerie sotto-gradonate dello Stadio dei Marmi, di importo complessivo pari ad € 7.989.242,26, IVA esclusa, di cui € 7.941.890,34, per lavori, soggetti a ribasso ed € 47.351,92, per costi sicurezza non soggetti a ribasso;
- il termine perentorio di consegna dei lavori, previsto dal cronoprogramma di progetto e reso inderogabile dalla programmazione dei Campionati Europei di Atletica prevista nel mese di giugno 2024, veniva fissato in 212 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio 2024;
- l’intervento - finanziato con le risorse di cui alla Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni - e Sport e salute S.p.A., in data 10 giugno 2022, registrata dalla Corte dei Conti in data 25 luglio 2022 al n.1934 - veniva ritenuto urgente in virtù degli impegni assunti con riguardo allo svolgimento dei Campionati Europei di Atletica Leggera e per il rispetto dell’avanzamento delle attività di cui al cronoprogramma della sopracitata Convenzione;
- il bando di indizione della gara prevedeva, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art.108, comma 1, del D.Lgs.36/2023, determinato mediante ribasso percentuale applicato all’importo dei lavori posto a base di gara;

- ai sensi dell'art. 22 del Disciplinare di gara, al ricorrere dei presupposti ivi indicati e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art.110, comma 1, del D.Lgs 36/2023, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa in conformità a quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs 36/2023;
- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte all'interno del Portale fornitori Sport e salute, pervenivano n. 39 offerte;
- come previsto dal Disciplinare di gara, veniva applicata l'inversione procedimentale e si procedeva, quindi, all'apertura delle 39 offerte economiche, ottenendo la seguente graduatoria provvisoria ed individuando le offerte risultate anomale ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. in applicazione a quanto disposto al paragrafo 22 del disciplinare di gara:

	Operatore economico	Ribasso %	Scarto dal valore medio del ribasso (%)	anomalia
1	AVC S.r.l	38,250	18,088	X
2	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	35,700	15,538	X
3	LANGELLA S.r.l.	35,530	15,368	X
4	BEN.IMMOBILIARE	31,863	11,701	X
5	ABE s.r.l.	30,222	10,060	X
6	SOCORE SRL	30,136	9,974	X
7	EFFE GROUP SRL	29,500	9,338	X
8	LACOGEIT S.R.L.	29,275	9,113	X
9	CONSORZIO STABILE CAMPANIA	28,487	8,325	X
10	Consorzio INNOVA Società Cooperativa	28,314	8,152	X
11	GRUPPO ZETA COSTRUZIONI S.R.L.	27,321	7,159	
12	IMPREDIROMA S.p.A.	25,595	5,433	
13	CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI Soc Coop	25,562	5,400	
14	EDILELETTRA S.r.l.	24,860	4,698	
15	PARLATO SPA	24,659	4,497	
16	LUCCI SALVATORE IMPRESA DI COSTRUZIONI S.R.L.	24,210	4,048	
17	IMPRESA COSTRUZIONI DE CESARE ING. ULRICO SRL	23,620	3,458	
18	MAIORANA COSTRUZIONI EDILI SRL	23,456	3,294	
19	G.E.R. S.R.L.	21,847	1,685	
20	C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.p.A.	20,520	0,358	
21	NEOS RESTAURI s.r.l.	20,515	0,353	
22	LA TORRE COSTRUZIONI S.r.l.	20,000		
23	SO.GE.CO. S.r.l.	19,666		

24	L.P.G. COSTRUZIONI S.R.L.	18,547		
25	IMACO SPA	16,023		
26	IM.A.C. s.r.l.	15,999		
27	TECHNO RESTAURI SRL	15,770		
28	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	14,010		
29	IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALUCCI S.r.l.	13,770		
30	BRIO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	12,742		
31	IGECA SPA	12,543		
32	MARIO DI COLA S.R.L.	9,230		
33	SAICO S.r.l.	8,000		
34	CEV S.p.A.	6,452		
35	Consorzio Stabile Santa Rita Scarl	6,225		
36	RESTAURI EDILI MONUMENTALI ITALIA in breve R.E.M.I. S.R.L.	5,990		
37	ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L.	4,500		
38	SARFO APPALTI E COSTRUZIONI	4,310		
39	BAGLIONI S.r.l.	3,100		
Totale ribassi %		786,319		
Media ribassi %		20,162		
Somma scarti aritmetici		156,039		
Calcolo scarto medio aritmetico dei ribassi superiori alla media		7,430		
Soglia di anomalia (media ribassi + scarto medio aritmetico)		27,592		

- in seguito all'esame della documentazione amministrativa, si procedeva all'ammissione del primo classificato RTI AVC S.r.l. e, successivamente, alla richiesta dei giustificativi dell'offerta risultata anormalmente bassa. Detto operatore economico veniva escluso con provvedimento Prot. SES_2023_0006567 del 20 novembre 2023, non avendo trasmesso, entro il termine perentorio del 17 novembre, le giustificazioni ex art.110, comma 2, del D.Lgs 36/2023 circa la propria offerta anomala;
- veniva, quindi, esaminata e giudicata conforme la documentazione amministrativa del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria, FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, la cui offerta veniva sottoposta a verifica di congruità;
- all'esito del sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta, effettuata sulla base della documentazione prodotta a seguito della richiesta di spiegazioni del 6 dicembre 2023, prot. SES_2023_0006837, reiterata il 22 dicembre 2023, prot. SES_2023_0007353, e il 30 gennaio 2024, prot. SES_2024_0000486, la stessa risultava, nel suo complesso, evidentemente e irrimediabilmente non attendibile e non affidabile, per carenze tecniche ed economiche, e pertanto, veniva esclusa con provvedimento prot. SES_2024_0002339 del 29 marzo 2024;

- Preso atto che, con nota del 25 marzo 2024, la Direzione richiedente Spazio Sport – Ingegneria e Direzione tecnica, rappresentava:
 - i) l’oggettiva impossibilità di realizzare l’intervento entro i termini perentori di consegna previsti e resi inderogabili dalla programmazione, nel mese di giugno 2024, dei Campionati Europei di atletica.
 - ii) l’opportunità di bandire, con una diversa programmazione dei tempi di esecuzione, una nuova procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicare con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La scelta del criterio dell’OEPV è motivata dall’esigenza funzionale e finalistica di valorizzare sia la componente tecnico-qualitativa sia la componente economica della proposta formulata in gara e, di conseguenza, dell’opera da realizzare. In particolare, la predeterminazione dei criteri di valutazione, potrà consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, nonché di evidenziare le caratteristiche migliorative delle diverse offerte e operare una reale distinzione tra le stesse, in base alla loro maggiore o minore capacità di rispondere effettivamente alle esigenze concrete della stazione appaltante.

- Ravvisato che, in base alle considerazioni che precedono, all’esito della nuova valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’acquisizione dei lavori, sussistono concreti motivi tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara, perché non più corrispondente alle mutate e sopravvenute esigenze organizzative della Stazione Appaltante;
- Visto l’art. 21 quinquies L. 241/1990 e s.m.i. che dispone: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti [...]”*;
- Considerato che la procedura di gara è giunta ad una fase in cui non risulta consolidata alcuna posizione di vantaggio in capo agli operatori economici interessati, né si è perfezionato alcun vincolo contrattuale;
- Considerato l’orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui *“...l’amministrazione è titolare del potere, riconosciuto dall’art. 21-quinquies della L. 241/199, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, un proprio precedente provvedimento amministrativo e che, con riguardo ad una procedura di evidenza pubblica, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca di una gara di*

appalto, disposta prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso, motivato anche con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa, ciò in quanto la ricordata disposizione ammette un ripensamento da parte della Amministrazione...” (Consiglio di Stato, III sezione, n. 4026, 30 luglio 2013)” (Consiglio di Stato, Sez. III, 29.7.2015 n. 3748);

- Ritenuto che, in base alle considerazioni che precedono, sussistono sopravvenuti motivi di pubblico interesse nonché mutamenti della situazione di fatto, non prevedibili al momento dell'indizione della procedura di gara, che legittimano la revoca in via di autotutela della procedura di gara in oggetto indetta;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI DISPONE

1. di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i., la procedura di gara indetta con bando di gara pubblicato in data 13 ottobre 2023 per l'affidamento dei lavori di riqualificazione delle gallerie sotto gradonate dello Stadio dei Marmi (CIG: A00D987330) nonché tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti, non procedendo ad alcuna aggiudicazione dei lavori, per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento e che si intendono qui integralmente riportate.
2. di provvedere successivamente alla pubblicazione di un nuovo bando di gara, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Sport e salute S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Diego Nepi Molineris

